

Sentenza n. 684/2023 pubbl. il 24/05/2024  
RG n. 869/2021



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
La Corte d'Appello di Firenze  
Sezione Lavoro**

composta dai magistrati

**dott. Maria Lorena Papait**

**dott. Flavio Baraschi**

**dott. Elisabetta Tarquini**

**presidente**

**consigliere**

**consigliera rel.**

all'udienza del 16.11.2023, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al N. RG. 869/2021

**promossa**

da  
Avv.ti . e

**- appellante -**

**contro**

**- appellati -**

Avv.ti Gian Carlo Sutich, Sabrina Grivet Fetà e Andrea Del Re

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 235/2021 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, depositata il 4.6.2021, non notificata

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. La complessa vicenda giudiziaria che oppone la società  
(di seguito , che svolge attività di brokeraggio assicurativo) ai  
suoi ex dipendenti , ed . e che  
è sottoposta alla cognizione di questa Corte in esito all'impugnazione da  
parte della società della sentenza 4.6.2021 del Tribunale di Livorno, può  
rassumersi nei termini che seguono.

Firmato Da: TARQUINI ELISABETTA Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: 1b885b  
Firmato Da: PAPAIT MARIA LORENA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 193544c2d4d36d53  
Firmato Da: MAGINI ELISABETTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3383ba34ac4475



2. I tre lavoratori, tutti addetti alla sede di Livorno dell'odierna appellante, con mansioni di responsabile clienti, e impiegate amministrative, dopo avere risolto i loro rapporti di lavoro con senza preavviso il 31.8.2019, avevano chiesto e ottenuto dal Tribunale di Livorno distinti decreti ingiuntivi per il pagamento di varie competenze, la cui debenza non è ex se in discussione, ma cui la società aveva opposto, con separati ricorsi in opposizione poi riuniti, un suo maggior credito risarcitorio per danni che aveva affermato di avere subito per assunte condotte infedeli dei tre lavoratori.
3. Secondo la prospettazione dell'opponente, infatti, i tre odierni appellati, come pure un altro dipendente e due collaboratori della società, addetti alle sedi di Prato e Firenze, già da alcuni mesi prima delle dimissioni avrebbero trasmesso a una concorrente (la società documenti contenenti segreti commerciali di e agito al fine di stornare clienti loro affidati verso la stessa , per la quale avrebbero cominciato a lavorare subito dopo la cessazione dei loro rapporti di lavoro con l'appellante. , e inoltre avrebbero svolto, anche in tal caso fin da molto prima delle loro dimissioni, un'attività occulta di brokeraggio rivolta ai clienti della loro datrice di lavoro, contattando le compagnie cui essa si riferiva o avvalendosi di altri broker e riscuotendo i relativi compensi all'insaputa dell'opponente.
4. Ancora, secondo la tesi della società, essa avrebbe sospettato le condotte illecite dei lavoratori dopo avere ricevuto, nei mesi immediatamente successivi alle loro dimissioni, un numero anomalo di disdette da parte della clientela afferente alle sedi di Livorno e Prato - disdette asseritamente identiche, quanto a testo e impaginazione - e dopo avere avuto notizia, sempre pochi mesi dopo le dimissioni degli opposti, del passaggio di un suo storico cliente ad .



5. La società aveva allora, nell'ottobre 2019, incaricato una società informatica di effettuare una verifica dei computer in uso ai tre dipendenti e dei dispositivi NAS (Network Attached Storage, un sistema di memorizzazione di dati) della rete di Livorno e di quella di Prato, oltre che delle caselle di posta elettronica dei lavoratori. Tale verifica avrebbe consentito di accertare le condotte illecite di cui sopra si è detto e quindi la diffusione ad opera dei lavoratori di documenti riservati (elenchi della clientela, compagnie di riferimento, polizze con le relative scadenze, importo dei premi), i contatti da loro ricercati con clienti dell'appellante al fine di sviarli verso l'attività occulta di intermediazione assicurativa.
6. Assunti questi fatti, la società aveva chiesto al Tribunale di accertare la responsabilità degli opposti per gli illeciti de quibus, oltre che per avere cessato il rapporto senza preavviso e senza passaggio di consegne, di revocare i decreti opposti, previo accertamento delle somme effettivamente dovute ai lavoratori e, anche in via riconvenzionale, di condannarli al risarcimento del danno che aveva affermato esserle stato causato dalle condotte infedeli e che aveva quantificato in € 1.253.860,17.
7. Gli opposti avevano tutti resistito, negando gli illeciti loro attribuiti e assumendo comunque l'illiceità ex art. 4 della L. 300/1970 dell'acquisizione dei dati prodotti dalla società ad asserito fondamento delle sue tesi difensive.
8. Più specificamente e avevano argomentato l'inidoneità già delle allegazioni della società a sostenere la pretesa risarcitoria, dato che a Rivello non sarebbe stato imputato alcunché di specifico mentre a Niccolai sarebbe stato addebitato in effetti l'ordinario e diligente svolgimento delle mansioni a lei assegnate.
9. Pugliesi pure aveva negato ogni addebito, assumendo di non avere mai avuto accesso al sistema informativo e agli archivi aziendali (da cui quindi non avrebbe mai estratto alcunché), in quanto egli avrebbe gestito i



rapporti con la clientela dal suo computer personale, come convenuto con l'azienda. E, secondo la sua prospettazione, egli avrebbe pure pattuito di poter svolgere e fatturare prestazioni professionali in favore di terzi in misura idonea a consentirgli di conservare la sua posizione previdenziale come lavoratore autonomo (quindi per almeno 8.000 euro). A tale accordo egli si sarebbe negli anni attenuto, fatturando importi minimi e sempre per consulenze, non per provvigioni, così che sarebbe stata destituita di fondamento anche l'accusa di avere svolto in maniera occulta attività di intermediazione assicurativa.

10. L'opposto aveva anche allegato che la generalità dei clienti con cui trattava fossero stati in effetti da lui acquisiti già da prima della sua assunzione da parte di [redacted] e lo avessero seguito quando egli era passato alle dipendenze dell'appellante. In ogni caso tutti i clienti (anche quelli acquisiti dopo l'inizio del rapporto di lavoro con [redacted]) sarebbero stati da lui gestiti in assoluta autonomia e avrebbero avuto contatti solo con lui. Comunque egli non avrebbe mai nel corso del suo rapporto di lavoro tentato di sviare clienti di [redacted] in favore di terzi, cosa che del resto, secondo la sua prospettazione, in relazione ai molti clienti enti pubblici, neppure sarebbe stata possibile, dati i criteri con quali tali enti erano tenuti a scegliere i broker assicurativi di cui si servivano.
11. Piuttosto, secondo la prospettazione di tutti gli opposti, la perdita della clientela sarebbe stata determinata dalla condizione di grave difficoltà economica nella quale la società versava già da alcuni anni prima delle dimissioni. Da tempo infatti, in vari periodi, [redacted] non avrebbe pagato con regolarità gli stipendi né riversato puntualmente alle compagnie assicurative i premi ricevuti dai clienti, tanto da avere avuto più volte il DURC negativo, così che le sarebbe stato impossibile ricevere pagamenti dai clienti pubbliche amministrazioni e per contro sarebbe stata destinataria di reclami da parte delle compagnie. In questa condizione, in più occasioni, sarebbe stata allora proprio la società a



consentire pagamenti diretti dei clienti alle compagnie assicurative e tale modalità sarebbe stata comunque proposta dai broker di al fine di conservare le relazioni contrattuali con i clienti pubbliche amministrazioni quando il DURC della società era stato negativo, fatto questo di cui sarebbe stata ben consapevole. E l'effettività della crisi rappresentata avrebbe trovato conferma nell'esodo di dipendenti e collaboratori, dato che tra il 2018 e il 2020 più di quaranta avrebbero rassegnato le dimissioni per reimpiegarsi alle dipendenze di datori di lavoro diversi da

12. I lavoratori avevano concluso quindi in tesi per il rigetto delle opposizioni e delle proposte riconvenzionali, in ipotesi per la limitazione del contestato risarcimento alle sole somme effettivamente provate e provate come conseguenti alle condotte loro attribuite, con compensazione con i crediti portati nei decreti ingiuntivi.
13. Il Tribunale, come detto, ha respinto le opposizioni e le riconvenzionali, ritenendo illegittima la raccolta dei dati, eseguita dalla società, dai computer e dalle caselle di posta elettronica aziendali già in uso ai lavoratori e inesistenti prove diverse delle dedotte condotte infedeli, considerato anche come la stessa opponente avesse in giudizio confermato di avere espressamente consentito che svolgesse attività di consulenza in favore di terzi.
14. La società impugna la decisione davanti a questa Corte, chiedendone la riforma e l'accoglimento delle conclusioni già svolte in primo grado, affidando le proprie ragioni a due articolati motivi. Con il primo lamenta, con varie argomentazioni, che il Tribunale abbia ritenuto illegittima l'acquisizione dei dati estratti dai pc e dalle caselle poste elettroniche aziendali dei lavoratori. In contrario, secondo la tesi difensiva della società, essa avrebbe avuto diritto di procedere a tale controllo, in quanto nella specie si sarebbe fatta questione di controlli difensivi in senso stretto, diretti cioè ad accertare singole condotte illecite,



ascrivibili, in base a concreti indizi, a singoli lavoratori. Tali controlli, secondo l'appellante, che sul punto ha richiamato un precedente di legittimità (Cass. 25732/2021), sarebbero stati estranei all'ambito applicativo dell'art. 4 dello L. 300/1970, pur dopo la sua riforma ad opera del D.L.gs. 151/2015, così che sarebbe stata irrilevante, ai fini della legittimità di tali indagini, non solo l'esistenza di un accordo sindacale o di un'autorizzazione amministrativa relative ai meccanismi di controllo, ma anche la somministrazione, da parte del datore di lavoro, di qualsiasi informazione sulle condizioni di riservatezza nell'impiego degli strumenti aziendali in uso e dai quali poi le informazioni erano state estratte.

15. Nella specie l'indagine informatica sarebbe stata infatti attuata dopo le disdette da parte di un numero anomalo di clienti, comunicate con formalità assunte pure come anomale, e la perdita di un importante cliente, circostanze tutte che sarebbero state idonee a fondare sospetti del tutto ragionevoli sulle condotte dei tre opposti.
16. D'altra parte, secondo la società, essa non avrebbe estratto e utilizzato dati raccolti prima dei fatti, bensì dati, completamente estranei all'attività lavorativa, dei quali i sistemi informatici aziendali avevano tenuto automaticamente traccia nel corso dei rapporti di lavoro, anche in adempimento di obblighi di conservazione attinenti all'attività di intermediazione assicurativa svolta da .
17. In ogni caso l'indagine disposta dalla società sarebbe stata pienamente legittima ex art. dell'art. 24 del D. L.gs. n. 196/2003, secondo cui il consenso dell'interessato al trattamento dei dati, non è richiesto, tra l'altro, quando il trattamento è necessario *“per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”* (art. 24, comma 1, lettera f). Secondo la tesi dell'appellante, la disposizione richiamata non si riferirebbe, come invece ritenuto dal Tribunale, a dati personali legittimamente acquisiti in



precedenza, e detenuti dalla parte che se ne serve per far valere o per difendere un suo diritto, ma varrebbe a rendere legittimo più generalmente il trattamento di dati senza il consenso dell'interessato, trattamento inteso anche, ex art. 4 del D.L.gs. 196/2023, come raccolta e registrazione del dato stesso.

18. Con il secondo motivo la società lamenta la mancata ammissione dell'istruttoria testimoniale richiesta, che, a suo dire, sarebbe stata diretta a provare anche fatti diversi da quelli risultanti dai documenti ritenuti dal Tribunale inammissibili. Su tali istanze l'appellante ha quindi insistito.
19. ha infine ribadito le difese già svolte in primo grado, volte ad argomentare l'illiceità delle condotte attribuite agli ex dipendenti (e già sopra descritte), che avrebbero realizzato atti di concorrenza sleale, violazioni dell'obbligo di non concorrenza e di segreti commerciali, e la loro relazione causale con il danno di cui anche in questo grado ha chiesto il risarcimento e che sarebbe stato rappresentato: a) dai mancati incassi dei premi che, in mancanza di disdetta, sarebbero stati corrisposti dai clienti asseritamente sviati fino alla scadenza dei rispettivi contratti; b) dai mancati incassi delle provvigioni riferibili alle prestazioni che avrebbe svolto personalmente in favore di clienti di ; c) dai mancati incassi conseguenti all'omesso inserimento di polizze direttamente intermedie dai lavoratori opposti; d) dai costi sostenuti per la ricostruzione dei dossier non trovati o risultati incompleti, danni tutti quantificati in una relazione tecnica di parte depositata in causa.
20. Si sono costituiti tutti gli opposti per resistere e chiedere la conferma della decisione impugnata.
21. La Corte, ritenuto necessario ai fini del decidere, ha ordinato all'appellato la produzione in giudizio dei libri IVA e delle fatture da lui emesse negli anni tra il 2017 e il 2019, ordine che è stato



adempito. Quindi all'esito della discussione orale, il collegio ha deciso come segue.

22. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene l'appello infondato. E' infondato innanzi tutto il primo motivo, con il quale lamenta che il Tribunale abbia ritenuto inutilizzabili tutti i dati raccolti dalla società a mezzo dell'accesso ai dispositivi e sistemi informatici aziendali in uso ai dipendenti (caselle di posta elettronica, computer, server, sistema NAS di memorizzazione dei dati, attivo presso la sede di Livorno).
23. Sul punto è in primo luogo certo (già perché affermato, senza contestazioni, nella decisione impugnata) che nell'ottobre 2019, quindi alcuni mesi dopo le dimissioni dei lavoratori appellati, avvenute ad agosto di quell'anno, una società informatica avesse eseguito per conto di , *“una copia forense degli hard disk dei pc aziendali in uso”* agli odierni appellati *“delle loro personali cartelle di rete nonché delle loro caselle e-mail; queste ultime, in particolare, sono state acquisite mediante collegamento diretto al server di posta e cambio temporaneo delle password di accesso”* (così la sentenza di primo grado, che richiama la relazione della società incaricata da , doc. 10 del fascicolo di primo grado dell'odierna appellante).
24. Sembra allora alla Corte di una certa evidenza che l'indagine richiesta dall'appellante (e poi effettivamente eseguita) avesse avuto ad oggetto tutti i dati immagazzinati negli hard disk e nelle cartelle di rete personali dei lavoratori e tutta la corrispondenza delle caselle di posta elettronica loro riferibili, che evidentemente non erano state disattivate dopo la cessazione dei rapporti di lavoro.
25. Non è poi seriamente contestabile (e infatti nel ricorso in appello neppure la società lo contesta più) che non avesse dato ai lavoratori alcuna informazione in ordine ai controlli che essa si riservava di eseguire sui dispositivi informatici aziendali loro assegnati e sui sistemi di raccolta





e conservazione di dati in uso in azienda. Non ha infatti niente a che vedere con l'assolvimento di un simile obbligo informativo, anche ove fosse confermata in fatto, la circostanza che i lavoratori fossero a conoscenza dell'esistenza di un dispositivo che provvedeva a giornalieri back up dei sistemi, dato che non è neppure allegato che essi fossero stati informati della facoltà, che il datore di lavoro si riservava, di accedere tramite quel sistema (che anche secondo l'appellante aveva finalità diverse dal controllo della prestazione) ai loro dati personali, compresa la corrispondenza email, che è quanto qui invece rileva.

26. Assunto quindi che nessuna informazione fosse stata preventivamente fornita agli appellati in ordine ai controlli poi in effetto eseguiti sui dispositivi aziendali loro in uso, ritiene la Corte che proprio ai principi esposti nella decisione di legittimità richiamata dall'appellante (la sentenza 25732/2021 del 22.9.2021) debba seguire l'affermazione di illiceità del controllo eseguito nella vicenda di causa e quindi di inutilizzabilità dei dati acquisiti a mezzo dello stesso.
27. In quella sentenza infatti la Corte di nomofilachia era chiamata a pronunciarsi in ordine alla compatibilità dei c.d. "controlli difensivi", categoria elaborata dalla giurisprudenza precedentemente alla modifica dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori recata dal D.L.gs. n. 151 del 2015, art. 23 e dal D.L.gs. n. 185 del 2016, art. 5, con l'attuale assetto normativo.
28. In proposito è noto come, nella vigenza del testo originario dell'art. 4, la giurisprudenza di legittimità affermasse che *"esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 4, comma 2, St. lav. ... e non richiedono l'osservanza delle garanzie ivi previste, i "controlli difensivi" da parte del datore se diretti ad accertare comportamenti illeciti e lesivi del patrimonio e dell'immagine aziendale tanto più se disposti ex post, ossia dopo l'attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza*



sull'esecuzione della prestazione lavorativa" (tra le altre Cass. 13266/2018).

29. I controlli datoriali a distanza, detti "difensivi", erano quindi ritenuti estranei all'ambito applicativo, e perciò ai presupposti di legittimità stabiliti dal previgente art. 4, comma 2, St. lav., in presenza di due condizioni necessarie e di una eventuale. Le due condizioni necessarie erano rappresentate: a) dal fatto che l'iniziativa datoriale avesse la finalità specifica di accertare determinati comportamenti illeciti del lavoratore; b) dalla circostanza che gli illeciti da accertare fossero lesivi del patrimonio o dell'immagine aziendale. Il terzo presupposto era che i controlli fossero stati disposti ex post, quindi dopo l'attuazione del comportamento asseritamente illecito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull'esecuzione della prestazione lavorativa. Quest'ultimo presupposto era però considerato come eventuale, essendo ritenuto in effetto sufficiente anche solo il sospetto di commissione di illeciti.
30. Tuttavia, per quanto i controlli difensivi fossero sottratti alle garanzie previste dall'art. 4, comma 2, St. lav., non di meno la giurisprudenza affermava che essi non potessero essere esercitati liberamente dal datore di lavoro, essendo in contrario necessario un adeguato bilanciamento tra le esigenze di salvaguardia della dignità e riservatezza del dipendente e quelle di protezione, da parte del datore di lavoro, dei beni (in senso lato) aziendali, bilanciamento affidato al principio di buona fede.
31. Dopo l'entrata in vigore del D.L.gs. 14 settembre 2015, n. 151, l'elaborazione relativa ai controlli difensivi ha dovuto confrontarsi con la previsione dell'art. 23, che ha modificato il testo dell'art. 4 della Statuto disponendo che: *"1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio*



*aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2, sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196'. E il comma 1 dell'art. 4 è stato ulteriormente modificato dall'art. 5 del D.L.gs. 24 settembre 2016, n. 185, il cui comma 2 ha previsto che: "Alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 4, comma 1, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi".*

32. Sull'attuale esistenza della categoria dei controlli difensivi, ricostruita come estranea alle previsioni e alle garanzie dell'art. 4, era ragionevole interrogarsi alla luce delle modifiche normative richiamate, in



quanto il nuovo testo dell'art. 4 individua, tra le finalità cui può essere legittimamente diretto l'impiego dei dispositivi idonei al controllo, anche la *"tutela del patrimonio aziendale"*, il bene cioè alla cui protezione si intendevano diretti i controlli difensivi. Così che non era illogico chiedersi se, nel nuovo assetto normativo, una simile categoria conservasse ancora una sua autonoma esistenza.

33. Tale questione è affrontata e risolta, come detto, dalla decisione di legittimità sopra citata, con l'affermazione di principi, che devono allo stato dirsi consolidati (alla sentenza n. 25732/2021 sono seguite almeno due pronunce conformi; si tratta di Cass. 34092/2021 e da ultimo di Cass. 18168/2023).
34. In particolare la Corte ritiene debba distinguersi *"tra i controlli a difesa del patrimonio aziendale che riguardano tutti i dipendenti (o gruppi di dipendenti) nello svolgimento della loro prestazione di lavoro che li pone a contatto con tale patrimonio, controlli che dovranno necessariamente essere realizzati nel rispetto delle previsioni dell'art. 4 novellato in tutti i suoi aspetti e "controlli difensivi" in senso stretto, diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili - in base a concreti indizi - a singoli dipendenti, anche se questo si verifica durante la prestazione di lavoro"*.
35. Ora, questi ultimi controlli, *"anche se effettuati con strumenti tecnologici, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore"*, si situano, secondo la Corte, *"anche oggi, all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4"*, soluzione questa che trova conforto nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo (in particolare nella sentenza di Grande Camera del 17 ottobre 2019, nel caso López Ribalda e altri c. Spagna). Tuttavia, rileva la Corte, *"ciò, ..., non vuol dire che il datore di lavoro, in presenza di un sospetto di attività illecita, possa avere mano libera nel porre in essere controlli sul lavoratore interessato"*.



36. In primo luogo infatti *“in nessun caso può essere giustificato un sostanziale annullamento di ogni forma di garanzia della dignità e riservatezza del lavoratore (Cass. n. 15892 del 2007, cit.; Cass. n. 4375 del 2010, cit.; Cass. n. 16622 del 2012, cit.; Cass. n. 9904 del 2016; Cass. n. 18302 del 2016, cit.)”*. In contrario *“occorrerà ..., nel rispetto della normativa Europea, e segnatamente dell'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo come interpretato dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, assicurare un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un temperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto (Cass. 26682/2017, cit.)”*.
37. Inoltre, ed è quanto specificamente rileva nella presente controversia, la Corte osserva come il controllo difensivo in senso stretto debba necessariamente *“essere mirato, nonchè attuato ex post, ossia a seguito del comportamento illecito di uno o più lavoratori del cui avvenuto compimento il datore abbia avuto il fondato sospetto”*, in quanto solo così esso non avrebbe ad oggetto l'attività - in senso tecnico - del lavoratore medesimo. Perché il controllo abbia una tale natura è allora necessario – prosegue la decisione – che esso non si riferisca *“all'esame ed all'analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St.lav., poichè, in tal modo opinando, l'area del controllo difensivo si estenderebbe a dismisura, con conseguente annientamento della valenza delle predette prescrizioni. Il datore di lavoro, infatti, potrebbe, in difetto di autorizzazione e/o di adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli, nonchè senza il rispetto della normativa sulla privacy, acquisire per lungo tempo ed ininterrottamente ogni tipologia di dato, provvedendo alla relativa conservazione, e, poi, invocare la natura mirata (ex post) del controllo incentrato sull'esame ed analisi di quei dati”*.



38. In tal caso, però, secondo la Corte, *“il controllo non sembra potersi ritenere effettuato ex post, poichè esso ha inizio con la raccolta delle informazioni; quella che viene effettuata ex post è solo una attività successiva di lettura ed analisi che non ha, a tal fine, una sua autonoma rilevanza. Può, quindi, in buona sostanza, parlarsi di controllo ex post solo ove, a seguito del fondato sospetto del datore circa la commissione di illeciti ad opera del lavoratore, il datore stesso provveda, da quel momento, alla raccolta delle informazioni”* (così Cass. 25732/2021).
39. Ora, pare al collegio, che nella specie sia avvenuto proprio che il datore di lavoro, dopo i fatti da cui avrebbe preso a sospettare dell'esistenza di condotte infedeli degli appellati, abbia in effetto attinto a una raccolta di informazioni già esistente (i dati contenuti negli hard disk dei computer e nelle caselle di posta elettronica dei dipendenti, oltre che nel server del sistema informativo aziendale), eseguendo su quei dati ex post *“solo una attività successiva di lettura ed analisi che non ha, a tal fine, una sua autonoma rilevanza”*, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In altri termini il controllo non si è realizzato a mezzo della raccolta ex novo di informazioni, ma ha avuto, inammissibilmente ad oggetto, la generalità delle informazioni e dei dati, anche personali, quali la corrispondenza, già immagazzinate nei dispositivi in uso ai dipendenti e nei sistemi informativi aziendali.
40. Si è trattato quindi, ad avviso della Corte, di un controllo estraneo ai parametri di legittimità dell'art. 4, in quanto non pre autorizzato, né oggetto di preliminare informazione dei lavoratori, ma anche irriducibile a un legittimo controllo difensivo, in quanto non eseguito effettivamente ex post, bensì esteso anche ad informazioni ben precedenti l'insorgere di qualsiasi sospetto di illecito.
41. Ne segue, ad avviso della Corte, l'illiceità di tale controllo e per l'effetto l'inutilizzabilità in giudizio dei dati acquisiti a mezzo dello stesso. L'inutilizzabilità deriva in primo luogo, come correttamente rilevato dal



Tribunale, dai principi generali del processo, che non consentono l'acquisizione in giudizio di prove assunte illecitamente, principio affermato più volte dalla giurisprudenza anche specificamente in relazione alle prove acquisite in violazione dell'art. 4 L. 300/1970 (cfr. da ultimo Cass. 19922/2016). Del resto a ritenere diversamente i divieti previsti dalla norma dello Statuto sarebbero sostanzialmente ineffettivi, giacché anzi, in caso di esercizio illecito del potere datoriale di controllo, l'autore della violazione potrebbe avvalersi dei risultati dell'attività svolta *contra jus* per far valere le proprie pretese in giudizio.

42. Né in contrario rileva la rileva la previsione dell'art. 24 lett. f) del D.L.gs. 196/2003, che consente il trattamento di dati personali senza il consenso dell'interessato quando il trattamento stesso è necessario *“per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”*. Ciò che la norma de qua autorizza infatti è l'uso senza il consenso dell'interessato, ma solo di dati legittimamente acquisiti e detenuti. Una diversa interpretazione renderebbe infatti del tutto inutile la norma dell'art. 4 dello Statuto, nel vecchio come nel nuovo testo, considerato come i dati acquisiti fuori dai limiti consentiti, o sono inutili perché insignificanti o sono praticamente sempre destinati all'esercizio del diritto di difesa (tipicamente, a fronte di contestazioni rispetto all'esercizio del potere disciplinare o, come nella specie, per sostenere pretese risarcitorie in confronto dei lavoratori).
43. Deve quindi concludersi per l'inutilizzabilità dei dati acquisiti dalla società in esito al controllo dei dispositivi aziendali in uso ai dipendenti e dei server aziendali, disposto nell'ottobre 2019. Il primo motivo deve essere pertanto respinto.
44. Ma è del pari infondato il secondo motivo, con cui l'appellante censura la decisione di primo grado per non avere dato corso alla richiesta istruttoria testimoniale. In proposito rileva infatti la Corte come la



capitolazione istruttoria di       fosse e sia diretta, in gran parte, a ottenere conferma testimoniale delle risultanze dell'accertamento compiuto dalla società informatica sui dispositivi e sistemi informativi aziendali, della cui inutilizzabilità si è appena detto, e per il resto si riferisca a circostanze del tutto generiche (così i capitoli relativi alla dedotta omissione del passaggio di consegne ad opera degli appellati e al tempo che sarebbe stato asseritamente necessario per ricostruire le posizioni assicurative, o alle richieste di chiarimenti che sarebbero pervenute alla sede di Livorno dopo le dimissioni degli appellati da parte di imprecisati clienti).

45. Deve allora concludersi che, inutilizzabili i dati estratti dai dispositivi aziendali in uso agli appellati e inammissibili le prove costituente richieste, la fondatezza della prospettazione dell'appellante debba necessariamente apprezzarsi alla luce degli altri elementi istruttori di causa: i documenti diversi da quelli relativi all'accertamento informatico e prima i fatti non controversi.
46. Il primo di tali fatti è il numero, pacificamente anomalo rispetto agli anni precedenti, di disdette, provenienti dalla clientela, nei mesi successivi alle dimissioni degli appellati. Non si tratta di un fatto irrilevante e tuttavia non è di per sé decisivo, considerata soprattutto la circostanza, anch'essa non contestata, che la generalità dei clienti affidati a       fossero in effetti clienti che egli già gestiva prima della sua assunzione da parte di       e che lo avevano seguito quando era passato alle dipendenze dell'appellante. Un fatto questo che è indicativo di una relazione di fiducia, obiettivamente idonea a dare ex se ragione di un analogo passaggio dopo le dimissioni di       , anche in mancanza di illecite sollecitazioni da parte del broker in costanza del rapporto di lavoro con l'appellante, mentre contatti successivi alle dimissioni non potrebbero dirsi necessariamente vietati in mancanza di un patto di non concorrenza che vincolasse il lavoratore (patto che senz'altro non esiste nella specie).





47. L'altro dato è il fatto, anch'esso pacifico, che [redacted] abbia dato indicazioni ad alcuni clienti di versare i premi da loro dovuti direttamente alle compagnie assicuratrici, non quindi per il tramite di [redacted]. La circostanza è in sé, come detto, non contestata e tuttavia ritiene la Corte che vi sia evidenza in atti che tali condotte non fossero frutto di un'iniziativa abusiva dell'appellato. La società non contesta specificamente infatti che, da alcuni anni prima delle dimissioni dei lavoratori, già dalla fine del 2015, essa avesse attraversato periodiche crisi di liquidità e che per questo non avesse sempre adempiuto puntualmente ai propri obblighi, retributivi nei confronti dei dipendenti, e contributivi, così da non avere ottenuto in varie occasioni, l'attestazione di regolarità contributiva (è la stessa [redacted], nelle sue difese davanti al Tribunale, a fare menzione di nove casi di mancata attestazione di regolarità contributiva nel periodo di interesse). Essa inoltre, sempre in più occasioni, non aveva riversato tempestivamente alle compagnie i premi assicurativi riscossi dai clienti, ricevendo di conseguenza, dalle proprie fornitrici, solleciti e reclami.

48. E' in questo quadro, di obiettiva difficoltà economica, almeno quanto alle disponibilità liquide, che vi è evidenza in atti che il pagamento diretto dei premi da parte dei clienti in favore delle compagnie sia stato espressamente convenuto dal legale rappresentante della società (in tal senso la comunicazione mail del marzo 2019, doc. 5 dell'appellato Pugliesi, che non è contestato sia di provenienza di [redacted], è inequivocabile), all'evidenza al fine di conservare le relazioni negoziali in essere sia con le compagnie fornitrici, sia con gli assicurati clienti. Vi è quindi prova che l'indicazione del pagamento diretto non fu frutto di un'iniziativa autonoma e abusiva di [redacted] ma di una scelta dell'azienda, che tali condotte aveva autorizzato, evidentemente ritenendone la convenienza per la propria attività di impresa.



49. In ordine infine all'assunta attività illecita e occulta di brokeraggio che la società addebita agli appellati (ma in effetti al solo \_\_\_\_\_, giacché non vi è in atti alcuna allegazione specifica circa le forme di concreta partecipazione a tale dedotto illecito di \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), rileva innanzi tutto la Corte come sia pacifico, perché ammesso anche dall'appellante, che \_\_\_\_\_ avesse convenuto con la sua datrice di lavoro la possibilità di conservare la partita IVA e di fatturare a terzi per importi non superiori agli ottomila euro netti.
50. Assunto questo dato, il collegio ha inteso verificare il rispetto, da parte dell'appellato, di tale accordo e gli ha ordinato di produrre le fatture e i libri IVA relativi agli anni 2017-2019. All'esito della produzione, deve ritenersi che la prospettazione della società non sia stata confermata. Le fatture prodotte hanno infatti ad oggetto somme nette effettivamente superiori agli importi concordati, ma comunque modeste (poco più di 16.000 euro di imponibile nel 2017, circa 26.000 di imponibile nel 2018 e un po' meno di 16.000 nel 2019), si riferiscono a consulenze (non quindi all'intermediazione di contratti con terzi), hanno ad oggetto anche prodotti finanziari e non assicurativi (estranei quindi all'ambito dell'attività di \_\_\_\_\_).
51. Di conseguenza pare al collegio che, anche assunto che \_\_\_\_\_ non abbia puntualmente adempiuto all'obbligo che aveva assunto di limitare la sua attività in favore di terzi a importi netti non superiori agli 8.000 euro annui, in ogni caso la documentazione prodotta non fornisca alcuna evidenza della condotta infedele che la società gli addebita, consistente, merita rammentarlo, in un'attività parallela e clandestina di brokeraggio. Ciò in ragione della misura comunque modestissima degli importi riscossi da terzi, ma soprattutto per non esservi prova che essi si riferissero ad un'attività di intermediazione assicurativa (e non di consulenza, come convenuto e come riportato nella generalità delle fatture).



52. Né hanno alcun rilievo in contrario, indipendentemente dalla fondatezza in fatto, le circostanze, allegate dalla società, secondo cui alcuni dei soggetti cui aveva fatturato fossero clienti di o che egli non fosse abilitato a svolgere talune delle prestazioni fatturate a terzi. Quanto a quest'ultimo fatto è di una certa evidenza come esso sia perfettamente irrilevante nei rapporti tra e il lavoratore. Quanto poi al novero dei destinatari dell'attività autonoma di , merita rilevare come, indimostrato che l'appellato avesse svolto attività di intermediazione di prodotti assicurativi per quanto già detto, non poteva essergli vietato svolgere attività di consulenza anche in favore di clienti di BNI, in assenza di un divieto specifico previsto nell'accordo tra le parti.
53. Deve quindi concludersi che le condotte infedeli attribuite ai lavoratori siano rimaste indimostrate, mentre, quanto alla dedotta omissione del passaggio di consegne, si è già detto della genericità dei capitoli di prova diretti a dimostrare il danno che tale omissione avrebbe causato alla società. Così che non vi è luogo ad alcuna indagine in ordine alla corrispondenza al vero della circostanza, che gli appellati contestano. L'appello deve essere pertanto respinto.
54. La complessità in fatto della vicenda di causa induce a una parziale compensazione (nella misura del 50%) delle spese del grado, che per il residuo, nella misura liquidata in dispositivo, dovranno gravare sull'appellante.
55. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e dichiara compensate per metà le spese del grado; condanna l'appellante alla rifusione dell'ulteriore 50%, che in tale percentuale



Sentenza n. 684/2023 pubbl. il 24/05/2024  
RG n. 869/2021

liquida in complessivi € 13.601,60, oltre accessori di legge, da ripartirsi in parti uguali tra gli appellati.

A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 16.11.2023.

La Presidente  
Dott. Maria Lorena Papait

La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini

